

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA – CATANZARO

Motivi aggiunti nel ricorso n. 874/2024 RG

PER

La società **KOMUNIKA SRL** (P. Iva 11354880962), corrente in Caraffa (88050 - CZ), via Brescia n. 5, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Antonio Schipani (Cf: SCHNTN68T22C352E), nato a Catanzaro in data 22.12.1968 ed ivi residente, rappresentata e difesa dagli **avvocati Alessandra Tassoni** (Cf: TSSLSN81C62C352F) e **Giuseppe Spadafora** (Cf: SPDGPP76E24C352Q), entrambi del foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Spadafora, in Catanzaro, via XX Settembre, 63, in forza di procura datata 30 aprile 2024 rilasciata su separato foglio firmato digitalmente in data 6.5.2024.-

PEC: giuseppe.spadafora@avvocaticatanzaro.legalmail.it; **FAX:** 0961.720724

PEC: alessandra.tassoni@avvocaticatanzaro.legalmail.it

CONTRO

La Regione Calabria (Piva 02205340793) -Dipartimento sviluppo economico ed attrattori culturali- Settore 02 -Promozione imprenditoria, CCIAA, Industria e PMI- Incentivi, Ricerca e Innovazione (Start Up – Spin Off)-, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catanzaro, Viale Europa, Loc. Germaneto, Cittadella Regionale. [**PEC:** capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it].-

IN CONTRADDITTORIO CON

Fincalabra Spa (P. iva 01759730797) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catanzaro, Cittadella Regionale. [**PEC:** fincalabra@pcert.it].-

ED IN CONTRADDITTORIO, ALTRESI', CON

La società EDILMONT SRL (P. iva 02846790794) in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, con sede in Bisignano (87043 - CS), via P. Piemonte n. 66 [PEC: edilmontsas@pec.it], cui il presente ricorso è notificato in via prudenziale, non potendosi configurare nella fattispecie ipotesi di controinteressati lesi dalla iniziativa processuale intrapresa.-

PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

Dei seguenti atti e provvedimenti impugnati con il ricorso principale

-. Decreto Dirigenziale n. 3524 del giorno 14.03.2024, adottato dalla Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali, Settore n. 02 -*Promozione imprenditoria, CCIAA, Industria e PMI- Incentivi, Ricerca e Innovazione (Start Up – Spin Off)*- , pubblicato sul BURC n. 59 del giorno 18.03.2024, avente ad <<**Oggetto:** PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027 – Avviso Pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI approvato con DDG n. 15525 del 30.10.2023 - Approvazione graduatorie provvisorie delle istanze pervenute dal progressivo 1 al progressivo 100 – elenchi versione completa.>.

-. In particolare <<*I ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI*>> allegato al predetto Decreto Dirigenziale ed approvato con esso decreto.

Nonchè, ove occorrente, dei seguenti atti impugnati con il ricorso principale

-. Decreto Dirigenziale n. 15525 del 30.10.2023, adottato dalla Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali, SETTORE 02- PROMOZIONE IMPRENDITORIA, CCIAA, INDUSTRIA E PMI INCENTIVI, RICERCA E INNOVAZIONE (START UP- SPIN OFF) ed avente ad <<**OGGETTO:** PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 OP1- UNA CALABRIA PIÙ SMART – Priorità1 RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ - Obiettivo specifico RS01.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” - Azione 1.3.1 - Competitività del sistema produttivo regionale - Avviso Pubblico per il sostegno agli

investimenti in impianti e macchinari delle PMI - Approvazione Avviso pubblico e relativi allegati, nomina responsabile del procedimento – Accertamento e Prenotazione impegni di spesa>> e più specificamente -in parte qua- dell'avviso pubblico approvato con il Decreto Dirigenziale appena indicato nella parte in cui (articoli 4.2, 4.3 e 4.4) contiene disposizioni che, mal interpretate e mal attuate, sono suscettibili di arrecare pregiudizio e nocumento alla parte ricorrente.-

-. <GUIDA UTENTE> redatta da Fincalabra Spa e da questa resa disponibile al *download* sulla piattaforma successivamente alla approvazione e pubblicazione dell'Avviso pubblico di che trattasi.

-. Ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ed in particolare *-per esclusiva esigenza di formalità-* di tutti gli altri Decreti Dirigenziali che sono seguiti a quello di approvazione dell'Avviso, sebbene rivolti e riferiti ad altre domande deliberate successivamente alle prime 100 (*tra le quali quella della ricorrente*), oltre che di tutti gli atti endoprocedimentali ed istruttori adottati da Fincalabra e dal Comitato di Valutazione, acquisiti a seguito di procedura di accesso agli atti e recepiti dalla Regione Calabria per addivenire alla erronea determinazione impugnata.-

E PER L'ANNULLAMENTO ALTRESI' – PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

Dei seguenti provvedimenti impugnati con motivi aggiunti

-. Decreto Dirigenziale n. 7412 del 29.05.2024, pubblicato sul BURC n. 113 del 30.5.2024, adottato dalla Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali, SETTORE 02- PROMOZIONE IMPRENDITORIA, CCIAA, INDUSTRIA E PMI INCENTIVI, RICERCA E INNOVAZIONE (START UP- SPIN OFF) ed avente ad *<<OGGETTO: PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 OP1- UNA CALABRIA PIÙ SMART – Priorità 1 RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ - Obiettivo specifico RS01.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI,*

*anche grazie agli investimenti produttivi” - Azione 1.3.1 - Competitività del sistema produttivo regionale - Avviso Pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI – **Approvazione esiti della valutazione delle istanze di riesame pervenute ai sensi dell'art. 4.7 punto 2 dell'Avviso**>>.-*

*-. Decreto Dirigenziale n. 7807 del 6.06.2024, pubblicato sul BURC n. 119 del 7.6.2024, adottato dalla Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali, SETTORE 02- PROMOZIONE IMPRENDITORIA, CCIAA, INDUSTRIA E PMI INCENTIVI, RICERCA E INNOVAZIONE (START UP- SPIN OFF) ed avente ad <<OGGETTO: PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 OP1- UNA CALABRIA PIÙ SMART – Priorità 1 RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ - Obiettivo specifico RS01.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” - Azione 1.3.1 - Competitività del sistema produttivo regionale - Avviso Pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI – **Approvazione graduatorie definitive** e concessione aiuti con relativi codici COR concessioni. **Approvazione Linee Guida**>>.-*

PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Che dovesse scaturire per la ricorrente dalla illegittima determinazione della Regione Calabria oggetto di ricorso, e quindi **a)** dalla protratta mancata erogazione del sostegno oggetto di avviso e contenzioso, il cui ammontare è pari ad € 233.947,20, ovvero **b)** dallo storno delle somme stanziare ma non assegnate ad opera e cura di Fincalabra, con definitiva mancata percezione del sostegno predetto.-

PREMESSE DI FATTO

Quanto alle premesse di fatto si rinvia al contenuto del ricorso introduttivo, le cui premesse di fatto, invariate rispetto al presente ricorso per motivi aggiunti, devono intendersi in questa sede richiamate e trascritte.

Rispetto alle premesse ed alle vicende descritte nel ricorso introduttivo, è opportuno dare evidenza alle seguenti ulteriori circostanze.

-. A seguito del decreto dirigenziale n. 3524 del 14.3.2024 (impugnato con il ricorso principale) la società Komunika Srl ha presentato -*dapprima*- il 18 marzo 2024 istanza per l'accesso agli atti del procedimento, e -*successivamente*- il 22 marzo 2024 richiesta di riesame in autotutela rispetto alla declaratoria di non ricevibilità della domanda di partecipazione all'obiettivo di che trattasi.

-. Con il decreto dirigenziale n. 7412 del 29.5.2024 (impugnato con il presente ricorso per motivi aggiunti), la Regione Calabria ha approvato gli atti della Commissione di Valutazione, trasmessi con nota prot. SIAR n. 358658 del 29.5.2024 e, per l'effetto, ha proceduto all'approvazione degli esiti della valutazione delle istanze di riesame pervenute, per come riportati nell'elenco allegato quale parte integrante e sostanziale del decreto dirigenziale medesimo, riservando la pubblicazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento (approvata con Decreto Dirigenziale 7807 del 6.6.2024, impugnato con il presente ricorso per motivi aggiunti).

-. Nell'elenco annesso al decreto dirigenziale 7412 del 29.5.2024, in corrispondenza della domanda di Komunika Srl, avente <ID Utente 94154> e <Codice identificativo domanda 85326>, è riportata la dicitura “NON ACCOLTO” in corrispondenza alla colonna *Esito Richiesta di Riesame*.

* * *

Immutata quindi la valutazione di illegittimità delle determinazioni adottate dalla Regione Calabria e, prima di essa, da Fincalabra Spa, causative di grave pregiudizio e nocumento per i diritti e per gli interessi della ricorrente, la società KOMUNIKA SRL intende impugnare anche gli ulteriori provvedimenti indicati in premessa, proponendo il presente ricorso per motivi aggiunti.

MOTIVI

La impugnazione dei decreti dirigenziali n. **7412** del 29.5.2024 e n. **7807** del 6.6.2024, è necessitata da esigenze formali volte a censurare tutti gli atti della sequenza procedimentale, in tal modo non incorrendo in profili di inammissibilità per mancata censura di provvedimento successivi e conclusivi del procedimento.

Ciò premesso il decreto dirigenziale n. 7412 del 29.5.2024 non presenta autonomi vizi salvo quelli del difetto di motivazione e del difetto di istruttoria che saranno oggetto di specifica disamina ed esplicazione.

Tutti i motivi che sono stati articolati nel ricorso principale e che sono stati rivolti agli atti ed ai provvedimenti in quella sede impugnati, devono intendersi in questa sede reiterati e riprodotti, richiamati e trascritti, senza necessità di riportare integralmente il testo del ricorso principale.

Con il presente atto per motivi aggiunti viene inoltre dato spazio alle censure da muoversi rispetto al decreto dirigenziale 7412 del 29.5.2024 intervenuto dopo la notifica del ricorso principale.

* * *

Sono quindi oggetto di espresso e specifico richiamo, con rinvio al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, senza necessità di riportarne in questa sede tutte le argomentazioni, i motivi del ricorso principale inerenti:

- **MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE DELLA RICORRENTE ALL'AIUTO** pag.7.-
- **RAGIONI DI ILLOGICITA' ED INFONDATEZZA DELLA DETERMINAZIONE** pag. 7 .-
- **Inesistenza della impugnata causa di irricevibilità della domanda.-**
- **Illogicità della presunta ragione di irricevibilità della domanda.-**
- **ILLEGITTIMA ETERO INTEGRAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO TRAMITE UN VADEMECUM RESO DISPONIBILE DA FINCALABRA SPA SUCCESSIVAMENTE ALLA**

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO pag. 10 .-

-. RAGIONI DI IMPUGNAZIONE IN PARTE QUA DELL'AVVISO PUBBLICO pag. 11 .-

-. DIFETTO DI MOTIVAZIONE O MOTIVAZIONE INCOERENTE pag. 12 .-

-. ECCESSO DI POTERE E MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA DETERMINAZIONE pag. 13.-

* * *

Richiamati in via di elencazione i motivi già sviluppati in ricorso, e che in via derivata devono estendersi e rivolgersi anche al decreto dirigenziale 7412 del 29.5.2024, nei confronti di quest'ultimo provvedimento amministrativo adottato dalla Regione Calabria possono essere mosse anche le seguenti ulteriori.-

1.- DIFETTO DI ISTRUTTORIA.-

Il provvedimento e l'elenco impugnati con il ricorso principale, e quello *-seguito alle istanze di riesame presentate dalle ditte-* impugnato con il presente atto per motivi aggiunti, devono ritenersi viziati OLTRE che per i motivi già esposti in ricorso, ANCHE per difetto di istruttoria.

Infatti Fincalabra, la commissione di valutazione e la Regione Calabria, nella fattispecie (*così come in una serie di altre circostanze, vedasi ricorsi 1054/2020 e 222/2024 RG di Codesto Ecc.mo Tar Calabria, decisi favorevolmente in sede cautelare*), hanno acriticamente ed apoditticamente recepito -mal interpretandole- alcune disposizioni dell'avviso pubblico, dando ad esse governo distorto ed illogico, senza porre in essere alcuna acquisizione istruttoria ed alcuna argomentazione dalla quale farsi discendere il concreto e sostanziale vizio nel quale *sarebbe* incorsa la ricorrente nonché la concreta e sostanziale differenza tra la domanda della ricorrente e quella di alcune altre concorrenti.

Una istruttoria diligente sulla pratica avrebbe restituito alcuni elementi di facile e semplice disamina e delibazione, quali, ad esempio, **ID Utente, Codice Identificativo Domanda, Giorno ed Ora di Acquisizione**, i quali, da soli, sono tali da rendere illogica ed

illegittima la determinazione di irricevibilità, restituendo appunto tutti gli elementi che SOLO una corretta trasmissione tramite il portale all'uopo progettato potrebbe rilasciare per ciascuna domanda di partecipazione all'incentivo.

2.- DIFETTO DI MOTIVAZIONE.-

La determinazione di irricevibilità della domanda presentata dalla ricorrente, scaturita *dapprima* nella graduatoria oggetto di approvazione provvisoria (*impugnata con il ricorso principale*) e *successivamente* nel provvedimento di approvazione degli esiti della valutazione delle istanze di riesame (*impugnato con i presenti motivi aggiunti*), è priva di adeguata motivazione.

Infatti, come già eccepito con il ricorso principale, il rinvio ed il riferimento alle due disposizioni 4.2 e 4.4 dell'Avviso pubblico non consente di sostenere adeguatamente il giudizio di inammissibilità formulato da Fincalabra e recepito dalla Regione Calabria.

Nè il giudizio impugnato è sorretto da alcuna motivazione che espliciti l'*iter* logico seguito per addivenire alla esclusione della ricorrente dal bando di che trattasi.

Ancora, neanche all'esito della istanza di riesame è seguita la esplicazione delle ragioni che dovrebbero sostenere e sorreggere la determinazione di irricevibilità e soprattutto che dovrebbero delineare l'interesse pubblico tutelato con il provvedimento adottato, nonché la violazione sostanziale in cui sarebbe incorsa la società ricorrente, il vantaggio eventualmente fruito, il pregiudizio arrecato dalla contestata modalità di deposito della domanda di Komunika agli altri candidati a percepire gli investimenti di che trattasi.

Si rammenta, sebbene sia già oggetto di argomentazione nel ricorso principale, che nella tabella contenente le domande giudicate non ammissibili, in corrispondenza della riga occupata dalla società ricorrente risultano i seguenti dati:

ID Utente 94154

Codice Identificativo Domanda 85326

Giorno ed ora di acquisizione 2023-12-21 10:00:00.580298+02:00

Denominazione soggetto richiedente KOMUNIKA SRL

Importo investimento proposto € 496.716,00

Importo contributo richiesto € 233.947,20

La società ricorrente quindi HA regolarmente inoltrato la domanda, in occasione del *click day*, rispettando la finestra temporale prevista nell'avviso pubblico e nella <*guida utente*> di Fincalabra, e tale domanda è stata ricevuta ed acquisita il 21 dicembre 2023 alle ore 10.00. **Qualora la ricorrente non avesse utilizzato la metodologia descritta analiticamente nella <guida utente> di Fincalabra non avrebbe partecipato al click day e non avrebbe inoltrato la domanda, la quale -quindi- non avrebbe restituito un ID Utente, un proprio Codice Identificativo, un giorno ed un orario di acquisizione.**

Il denunciato difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, quindi, trova ancor maggiore risonanza atteso che non è dato comprendersi NELLA SOSTANZA oltre che NELLA FORMA in cosa possa consistere la *presunta* difformità lamentata dalla Regione Calabria e da Fincalabra, in cosa possa essersi avvantaggiata la società ricorrente rispetto agli altri concorrenti, in cosa possano essere stati pregiudicati gli altri concorrenti in virtù della *contestata* modalità di trasmissione della domanda, ed in cosa la domanda stessa possa essere ritenuta difforme rispetto alle domande inoltrate dagli altri candidati.

3.- REPLICA RISPETTO ALLA DIFESA DELLA REGIONE CALABRIA.-
--

L'occasione della notifica del presente atto per motivi aggiunti consente di svolgere una sintetica replica e confutazione rispetto alle difese della Regione Calabria, che risultano infondate ed inconsistenti.

3.1- La eccezione di inammissibilità del ricorso perché rivolto ad un atto provvisorio superato dal decreto dirigenziale del 29.5.2024 (impugnato con il presente

atto) è da ritenersi assorbito dalla proposizione del presente atto per motivi aggiunti.

3.2- Il rilievo di infondatezza del ricorso perché la domanda di finanziamento di Komunika Srl sarebbe stata presentata in violazione di norma ad evidenza pubblica consistente nella trasmissione in modalità telematica della domanda, è infondato per tutto quanto esposto ed argomentato in ricorso e nel presente ulteriore atto.

La attribuzione alla domanda di Komunika Srl di **ID Utente, Codice Identificativo Domanda** e **Giorno ed Ora di Acquisizione** cristallizzano univocamente la corretta trasmissione telematica della domanda, atteso che -secondo il vademecum di Fincalabra- ogni eventuale discordanza o mancanza nella compilazione della domanda NON avrebbe consentito la progressione nella compilazione, l'allegazione dei documenti giustificativi, lo scaricamento della domanda, la sua firma digitale ed il successivo caricamento nel sistema predisposto allo scopo.

3.3- Con il presente atto per motivi aggiunti la ricorrente ha contestato anche l'esito definitivo scaturito dopo la trasmissione di osservazioni rispetto la improcedibilità. Alcun altro atto o provvedimento o relazione istruttoria risulta pubblicato o comunicato prima del decreto dirigenziale 7412 del 29.5.2024 qui impugnato.

3.4- I punti 4 e 5 del *vademecum* predisposto da Fincalabra postulano una metodologia che implica la impossibilità di completare il caricamento della domanda in mancanza od in caso di irregolare compilazione di talune fasi, tra le quali quella della firma digitale. Ogni carenza o mancanza implica -secondo quanto riportato nel vademecum- un segnale in colore ROSSO, mentre in caso di completa compilazione ed allegazione si *accendono* dei pulsanti sulla *console* che consentono di procedere con le fasi successive. Pertanto la attribuzione alla domanda della ricorrente dei numeri caratteristici di ogni domanda implica la infondatezza dei rilievi mossi dagli enti resistenti.

3.5- La difesa della Regione Calabria, da ultimo, ha prodotto la domanda di

partecipazione della ditta L'ARTE DEL PANE SAS DI VALENTINO D'AGOSTINO & C., ritenuta ammissibile, e ciò nell'intento *-invero poco comprensibile-* di dare evidenza ad alcune differenze grafiche tra le due domande ed al fine di attribuire a tali differenze efficacia sostanziale nel senso della ammissibilità di una e della improcedibilità dell'altra domanda.

Lo sforzo della Regione Calabria di dimostrare la correttezza dell'operato di Fincalabra e di essa stessa a seguire, appare eccessivo, scomposto ed inconcludente.

-. La domanda de L'ARTE DEL PANE reca in epigrafe la indicazione del Codice identificativo 85417, mentre quella di Komunika Srl non reca tale indicazione MA comunque -nella istruttoria e nelle tabelle della Regione Calabria- alla domanda di Komunika Srl è stato attribuito il Codice identificativo 85326, ciò attribuendo consistenza ed esistenza alla domanda giudicata improcedibile.

-. Le due domande hanno contenuto IDENTICO, salva un differente punto di dimensione del *font* con il quale risultano redatte.

-. Alcune differenza sostanziale può ravvisarsi ed infatti alcuna differenza sostanziale è stata rilevata tra le due domande, che si appalesano entrambe complete ed idonee alla delibazione.

-. Alla domanda di Komunika la Regione Calabria contesta la esistenza di diciture "barrate". L'addebito è irrilevante ed anzi introdurrebbe la opportunità di valutare meglio la domanda della ditta L'ARTE DEL PANE.

-. La dicitura barrata è infatti relativa alla dichiarazione <-*Che sussistono le relazioni di parentela o affinità entro il 2° grado, di coniugio, di convivenza tra il sottoscritto e, per quanto a propria conoscenza, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto giuridico per il quale presta la presente dichiarazione ed i dirigenti e dipendenti di Regione Calabria e Fincalabra spa*>, a fronte della quale rimane leggibile -nella domanda di Komunika- la dichiarazione CHE NON SUSSISTONO relazioni di parentela o coniugio tra

soci della società e dirigenti di Regione Calabria e Fincalabra.

-. La disamina della domanda della ditta L'ARTE DEL PANE, che viene assunta dalla difesa della Regione Calabria quale *esempio* di corretta compilazione, fa emergere che la stessa nel medesimo paragrafo non reca alcuna barratura e quindi **la relativa domanda reca contestualmente SIA la dichiarazione che NON SUSSISTONO relazioni di parentela, SIA la dichiarazione che SUSSISTONO relazioni di parentela.**

3.6- Nessuna compilazione arbitraria e soggettiva può essere attribuita alla società Komunika Srl e soprattutto nessuna violazione della par condicio tra i partecipanti alla procedura di concessione dei finanziamenti.

Al contrario può ravvisarsi nella condotta degli enti resistenti una evidente illogicità nella interpretazione e nella applicazione di previsioni disciplinari e regolamentari che, ove conducenti alla esclusione della ricorrente dal beneficio di che trattasi, sarebbero integrative di grave abuso ed ingiustizia, in spregio dello scopo e della ratio dell'avviso pubblico e della misura ad esso presupposta.

* * *

E' oggetto di impugnazione con il presente atto per motivi aggiunti ANCHE il decreto dirigenziale 7807 del 6.6.2024, con il quale la Regione Calabria ha approvato le graduatorie definitive per la concessione degli aiuti.

Esso decreto, anche perché non comprende nelle relative tabelle allegate la odierna ricorrente, non presenta vizi propri ma viene impugnato, quale atto conclusivo del procedimento, affinché non abbia a cristallizzarsi l'elenco delle ditte ammesse all'aiuto ed affinché l'omessa impugnazione dell'atto conclusivo del procedimento non renda inammissibile il ricorso ed i motivi aggiunti per carenza di interesse.

* * *

Integrati, quindi, i motivi di ricorso in funzione del nuovo provvedimento

impugnato, e svolta una adeguata confutazione rispetto al contenuto della costituzione in giudizio della Regione Calabria, di seguito si ribadiscono e ripetono le argomentazioni inerenti la domanda cautelare e la domanda risarcitoria, entrambe formulate nel ricorso principale e qui riproposte e reiterate.

4.- ESIGENZE CAUTELARI.-

Sussistono nel caso di specie esigenze cautelari volte ad evitare che una decisione di merito che intervenga troppo in *là* nel tempo possa pregiudicare e compromettere i diritti ed interessi della odierna ricorrente.

Il presupposto del *fumus boni iuris* è ricavabile dai motivi del ricorso principale e da quelli contenuti nel presente atto per motivi aggiunti, tutti idonei a rappresentare un quadro di fondatezza della impugnazione proposta.

Il presupposto del *periculum* è integrato dalla circostanza concreta ed attuale che le risorse spettanti alla ricorrente a titolo di sostegno per gli investimenti in impianti e macchinari, subiranno una allocazione differente in assenza di un provvedimento cautelare che ne cristallizzi la esistenza e la consistenza ai fini della futura declaratoria di meritevolezza in favore della azienda istante, ovvero saranno escluse dalla allocazione desiderata.

La diversa allocazione delle somme, lo storno delle stesse rispetto alla destinazione originariamente prevista e la estinzione della procedura di cui all'avviso pubblico in argomento per completamento delle sue finalità all'esito della ultimazione delle risorse e delle erogazioni, arrecherebbe alla ricorrente un pregiudizio attuale, rinveniente sia dal possesso delle condizioni per percepire il sostegno, sia dalle esigenze di aiuto stesso, sia dalla mancata *chance* di acquistare impianti e macchinari per l'esercizio dell'attività di impresa, sia dalla mancata utilizzazione futura dei macchinari e degli impianti il cui acquisto è stato programmato e previsto in funzione del sostegno per cui è causa.

Il pericolo della distrazione delle somme residue e non distribuite è reso attuale e concreto dalla approvazione delle graduatorie definitive, avvenuta con decreto dirigenziale 7807 del 6.6.2024 oggetto di impugnazione con il presente atto per motivi aggiunti.

Ne consegue la tassatività ed indifferibilità di una pronuncia cautelare che eviti la dispersione di risorse che, come esposto nei motivi di impugnazione, meritano di essere distribuite ANCHE alla odierna ricorrente.

5.- DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.-
--

In via gradata e residuale, laddove non fosse adottato un provvedimento cautelare idoneo a tutelare in via anticipatoria l'interesse ed il diritto della ricorrente (*non già al fine di ottenere il sostegno in via cautelare, bensì al fine di non vederlo disperso prima di una decisione di merito*), e laddove a cagione di tale sviluppo i contributi spettanti alla ricorrente fossero distratti e/o stornati e la relativa procedura di cui all'avviso pubblico fosse estinta ed archiviata PRIMA di una decisione di merito sulla meritevolezza del contributo in favore della impresa istante e sulla illegittimità del provvedimento di esclusione, si chiede volersi pronunciare sentenza di condanna in favore della ricorrente per il risarcimento del danno ragguagliato al contributo illegittimamente negato.

La pretesa risarcitoria deve ritenersi ragguagliata alla entità del sostegno spettante alla ricorrente, pari ad € 233.947,20.

La ricorrente riserva di integrare, approfondire e meglio articolare la domanda risarcitoria sopra formulata, che comunque si appalesa residuale rispetto alla tutela del bene della vita consistente nella percezione dell'invocato e meritato aiuto.

* * *

Alla luce di quanto eccepito e dedotto, sia con il ricorso principale che con il presente ricorso per motivi aggiunti, e con salvezza di maggiore argomentazione, la società KOMUNIKA SRL, come rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo TAR Calabria:

1.- Accogliere la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo e con il presente atto per motivi aggiunti, sussistendone condizioni e presupposti, sospendendo efficacia nociva dei provvedimenti impugnati e relativi effetti;

2.- Accogliere il ricorso principale ed i motivi aggiunti nel merito, annullando -con ogni conseguenziale statuizione- i provvedimenti impugnati;

3.- In via gradata condannare la Regione Calabria al risarcimento del danno eventualmente patito dalla ricorrente laddove il sostegno legittimamente spettante non fosse più disponibile nelle more della decisione di merito.-

4.- Condannare le resistenti al pagamento di spese e competenze di lite.-

Con salvezza e riserva di ogni diritto e facoltà.

ALLEGATI COME DA FOLIARIO

Ai sensi di legge si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile.

Catanzaro, 11 luglio 2024

Avvocato Alessandra Tassoni

Avvocato Giuseppe Spadafora